

# Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6<sup>a</sup> revisione AI, primo pacchetto di misure)

## Modifica del 18 marzo 2011

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2010<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

### *Sostituzione di un termine*

*Nell'articolo 8 capoverso 3 lettera d il termine «somministrazione» è sostituito con il termine «consegna».*

### *Ingresso, primo comma*

visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

### *Art. 3b cpv. 2 lett. l e 3*

<sup>2</sup> Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:

1. l'assicuratore malattie.

<sup>3</sup> Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–l devono informare l'assicurato prima di effettuare la comunicazione.

### *Art. 3c cpv. 5*

<sup>5</sup> L'ufficio AI informa l'assicurato o il suo rappresentante legale, l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l'assicuratore malattie, l'istituto d'assicurazione privato secondo l'articolo 3b capoverso 2 lettera f o l'assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d; non trasmette informazioni o documenti di natura medica.

<sup>1</sup> FF 2010 1603

<sup>2</sup> RS 831.20

<sup>3</sup> RS 101

*Art. 7 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

- e. provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2.

*Art. 7b cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPG<sup>4</sup>, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

*Art. 8a*            Reintegrazione dei beneficiari di una rendita

<sup>1</sup> I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché:

- a. la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e
- b. i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

<sup>2</sup> I provvedimenti di reintegrazione comprendono:

- a. provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale secondo l'articolo 14a capoverso 2;
- b. provvedimenti professionali secondo gli articoli 15–18c;
- c. la consegna di mezzi ausiliari secondo gli articoli 21–21<sup>quater</sup>;
- d. la consulenza e l'accompagnamento dei beneficiari di una rendita e dei loro datori di lavoro.

<sup>3</sup> I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.

<sup>4</sup> Gli assicurati la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui al capoverso 2 e il loro datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento ancora per tre anni al massimo dalla decisione dell'ufficio AI.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 4.

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.

*Art. 11**Abrogato**Art. 16 cpv. 2 lett. c, secondo periodo*

<sup>2</sup> Sono parificate alla prima formazione professionale:

- c. ... Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'articolo 74 è escluso. ...

*Art. 18 cpv. 3 e 4**Abrogati**Art. 18a* Lavoro a titolo di prova

<sup>1</sup> L'assicurazione per l'invalidità può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

<sup>2</sup> Durante il lavoro a titolo di prova l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.

<sup>3</sup> Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>5</sup>. Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia:

- a. diligenza e fedeltà (art. 321a CO);
- b. rendiconto e restituzione (art. 321b CO);
- c. lavoro straordinario (art. 321c CO);
- d. osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO);
- e. responsabilità del lavoratore (art. 321e CO);
- f. utensili, materiale e spese (art. 327, 327a, 327b, 327c CO);
- g. protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328b CO);
- h. tempo libero e vacanze (art. 329, 329a, 329c CO);
- i. altri obblighi: cauzione (art. 330 CO), attestato (art. 330a CO), obbligo di informare (art. 330b CO);

- j. diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO);
- k. conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1 CO), restituzione (art. 339a CO).

4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un'eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova.

*Art. 18b* Assegno per il periodo d'introduzione

<sup>1</sup> L'assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo d'introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni.

<sup>2</sup> L'assegno per il periodo d'introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto e non può superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera.

<sup>3</sup> L'assegno per il periodo d'introduzione è versato al datore di lavoro.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali per il periodo durante il quale l'assicurato percepisce l'assegno per il periodo d'introduzione.

*Art. 18c* Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

<sup>1</sup> L'assicurazione versa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se:

- a. nell'arco di tre anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute;
- b. all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità e può subordinarne il versamento ad altre condizioni.

*Art. 18d*

*Ex art. 18b*

*Art. 21 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> L'assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l'assicurato dovrebbe acquistare anche senza l'invalidità, l'assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.

*Art. 21<sup>bis</sup>* Diritto di sostituzione della prestazione

<sup>1</sup> L'assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che adempie la stessa funzione.

<sup>2</sup> L'assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell'importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco.

<sup>3</sup> Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.

*Art. 21<sup>ter</sup>* Prestazioni sostitutive

<sup>1</sup> L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

<sup>2</sup> Se al posto di un mezzo ausiliario un assicurato ha bisogno dei servizi di terzi, l'assicurazione può assegnare sussidi a tal fine.

<sup>3</sup> Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2, nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 3.

*Art. 21<sup>quater</sup>* Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari

<sup>1</sup> Ai fini della consegna di mezzi ausiliari finanziati in tutto o in parte dall'assicurazione e per la fornitura di servizi connessi con tali mezzi il Consiglio federale dispone degli strumenti seguenti:

- a. fissazione di importi forfetari;
- b. conclusione di convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni quali fornitori di mezzi ausiliari, produttori, grossisti e dettaglianti;
- c. fissazione degli importi massimi per l'assunzione di costi; e
- d. procedure di aggiudicazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1994<sup>6</sup> sugli acquisti pubblici.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale applica procedure di aggiudicazione ai sensi del capoverso 1 lettera d dopo aver esaminato gli strumenti di cui alle lettere a–c.

*Art. 22 cpv. 5<sup>bis</sup>, 5<sup>ter</sup> e 6*

<sup>5bis</sup> Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.

<sup>5ter</sup> Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi d'accertamento e d'attesa, per il lavoro a titolo di prova e per l'interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

#### *Art. 23 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1bis</sup> Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a, l'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera.

<sup>3</sup> Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS<sup>7</sup> (reddito determinante).

#### *Titolo prima dell'art. 26*

### **VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali**

#### *Art. 26<sup>bis</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.

#### *Art. 27 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti d'integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e stabilire le tariffe.

#### *Art. 31 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>7</sup> RS 831.10

*Art. 32* Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:

- a. nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;
- b. l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e
- c. prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.

<sup>2</sup> Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.

<sup>3</sup> Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34).

*Art. 33* Importo della prestazione transitoria

<sup>1</sup> La prestazione transitoria di cui all'articolo 32 corrisponde:

- a. alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta;
- b. alla rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.

<sup>2</sup> Se l'assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.

*Art. 34* Riesame del grado d'invalidità e adeguamento della rendita

<sup>1</sup> L'ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all'articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d'invalidità.

<sup>2</sup> Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d'invalidità dell'assicurato:

- a. nasce il diritto a una rendita, in deroga all'articolo 28 capoverso 1 lettera b, a condizione che il grado d'invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita;
- b. la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d'invalidità subisce una notevole modificazione.

*Art. 42 cpv. 6*

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.

*Art. 42<sup>bis</sup> cpv. 4*

<sup>4</sup> I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGa, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.

*Art. 42<sup>ter</sup> cpv. 2*

<sup>2</sup> L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42<sup>bis</sup> capoverso 4.

**E<sup>bis</sup>. Il contributo per l'assistenza***Art. 42<sup>quater</sup> Diritto*

<sup>1</sup> Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:

- a. percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1–4;
- b. vivono a casa propria; e
- c. sono maggiorenni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza.

<sup>3</sup> Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza.

*Art. 42<sup>quinques</sup> Prestazioni d'aiuto coperte*

L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):

- a. assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e
- b. che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

*Art. 42<sup>sexies</sup> Entità del diritto*

<sup>1</sup> Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

- a. l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42<sup>ter</sup>;
- b. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21<sup>ter</sup> capoverso 2;
- c. il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto.

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA<sup>9</sup>, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;
- b. gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;
- c. i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO<sup>10</sup>, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente.

*Art. 42<sup>septies</sup>* Inizio ed estinzione del diritto

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 24 LPGA<sup>11</sup> il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto.

<sup>2</sup> L'assicurato ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.

<sup>3</sup> Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- a. non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42<sup>quater</sup>;
- b. si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>12</sup> o raggiunge l'età di pensionamento; oppure
- c. decede.

<sup>8</sup> RS 832.10

<sup>9</sup> RS 830.1

<sup>10</sup> RS 220

<sup>11</sup> RS 830.1

<sup>12</sup> RS 831.10

*Art. 42<sup>octies</sup>* Riduzione o rifiuto del contributo per l'assistenza

Il contributo per l'assistenza può essere ridotto o rifiutato all'assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell'assistente o dell'assicurazione. Prima di ridurre o rifiutare il contributo, l'assicurazione deve inviare all'assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

*Art. 47 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPG<sup>A</sup><sup>13</sup>, le rendite possono continuare a essere concesse durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a.

<sup>1bis</sup> Le rendite sono concesse:

- a. fino alla decisione dell'ufficio AI secondo l'articolo 17 LPG<sup>A</sup>, se l'assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a;
- b. al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l'inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d'integrazione.

<sup>1ter</sup> Oltre alla rendita l'assicurato riceve un'indennità giornaliera. Durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione, quest'ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.

*Art. 48* Ricupero di prestazioni arretrate

<sup>1</sup> Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG<sup>A</sup><sup>14</sup>, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.

<sup>2</sup> La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato:

- a. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e
- b. fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.

*Art. 53 cpv. 2 lett. a, abis ed e*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale compiti d'esecuzione nei settori:

- a. della consegna di mezzi ausiliari secondo l'articolo 21<sup>quater</sup>;
- <sup>abis</sup> della collaborazione e delle tariffe secondo l'articolo 27;
- e. del promovimento dell'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 74 e 75.

<sup>13</sup> RS 830.1

<sup>14</sup> RS 830.1

*Art. 57 cpv. 1 lett. f e i*

<sup>1</sup> Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti:

- f. valutare l'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;
- i. coordinare i provvedimenti sanitari con l'assicuratore malattia e l'assicuratore infortuni.

*Art. 66c*

<sup>1</sup> Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell'assicurato di condurre in modo sicuro un veicolo a motore, l'ufficio AI può comunicare all'autorità cantonale competente l'identità dell'assicurato (art. 22 LCStr<sup>15</sup>).

<sup>2</sup> L'ufficio AI informa l'assicurato di tale comunicazione.

<sup>3</sup> In singoli casi, l'ufficio AI consegna su richiesta all'autorità cantonale la documentazione pertinente.

*Art. 68quinquies*      Responsabilità per danni durante il lavoro a titolo di prova

<sup>1</sup> Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante il lavoro a titolo di prova secondo l'articolo 18a e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO<sup>16</sup>, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.

<sup>2</sup> Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante il lavoro a titolo di prova, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori. Essa può esercitare il regresso contro l'assicurazione per l'invalidità, sempre che l'assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO.

<sup>3</sup> L'assicurazione per l'invalidità può esercitare il regresso contro l'assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l'assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

<sup>4</sup> L'assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa.

<sup>5</sup> L'ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione:

- a. sulle pretese dell'impresa;
- b. sul regresso dell'assicurazione contro l'assicurato.

*Art. 77 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.

<sup>15</sup> RS 741.01

<sup>16</sup> RS 220

**Art. 78 Contributo della Confederazione**

<sup>1</sup> Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell'assicurazione nel 2010 e 2011.

<sup>2</sup> Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell'imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta e della base di calcolo.

<sup>3</sup> Il fattore di sconto corrisponde all'andamento del quoziente tra l'indice ai sensi dell'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS<sup>17</sup>, da calcolare ogni anno, e l'indice dei salari calcolato dall'Ufficio federale di statistica a partire dal 2011.

<sup>4</sup> Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all'assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l'articolo 77 capoverso 2.

<sup>5</sup> Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell'assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 77 capoverso 2.

<sup>6</sup> L'articolo 104 LAVS è applicabile per analogia.

**II****Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011  
(6ª revisione AI, primo pacchetto di misure)*****a. Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata***

<sup>1</sup> Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA<sup>18</sup> non sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.

<sup>2</sup> L'assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a. Questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c.

<sup>3</sup> L'assicurato continua a percepire la rendita durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita.

<sup>17</sup> RS 831.10

<sup>18</sup> RS 830.1

<sup>4</sup> Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.

<sup>5</sup> Le modifiche di diritti alla rendita AI secondo i capoversi 1–4 non comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la LAINF<sup>19</sup> (rendita complementare), né conferiscono altri diritti di compensazione agli assicurati.

*b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza»*

<sup>1</sup> Gli assicurati che nel mese precedente all'entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall'ordinanza del 10 giugno 2005<sup>20</sup> concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42<sup>quater</sup> hanno diritto al contributo per l'assistenza senza doverne fare richiesta.

<sup>2</sup> Tali assicurati ricevono le prestazioni di cui all'ordinanza anzidetta sino al momento in cui l'ufficio AI determina l'entità del diritto al contributo per l'assistenza conformemente all'articolo 42<sup>sexies</sup>, ma al massimo durante 12 mesi a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

### III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

<sup>19</sup> RS 832.20

<sup>20</sup> RS 831.203

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2011.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Eccettuate le disposizioni di cui al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>3</sup> L'articolo 78 capoversi 1–3, 4, prima parte del periodo, nonché 5 e 6 entra in vigore il 1° gennaio 2014.

16 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>21</sup> FF 2011 2481

*Allegato  
(cifra III)*

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 16 dicembre 1994<sup>22</sup> sugli acquisti pubblici**

*Art. 21 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se il committente ripartisce le prestazioni che intende acquistare in prestazioni parziali (lotti), può stabilire che un offerente riceva unicamente un numero limitato di lotti. Deve indicarlo nel bando.

### **2. Codice civile<sup>23</sup>**

*Art. 89<sup>bis</sup><sup>24</sup> cpv. 6 n. 3a*

<sup>6</sup> Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982<sup>25</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

- 3a. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26a),

<sup>22</sup> RS 172.056.1

<sup>23</sup> RS 210

<sup>24</sup> Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2013 della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), l'art. 89<sup>bis</sup> diventa art. 89a.

<sup>25</sup> RS 831.40

### **3. Legge federale del 6 ottobre 2000<sup>26</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali**

*Art. 74 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

- d. le prestazioni per grandi invalidi, il contributo per l'assistenza e il rimborso delle spese di cura e delle altre spese derivanti dalla grande invalidità;

### **4. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>27</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Titolo prima dell'art. 43bis*

#### **D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari**

*Art. 43ter* Contributo per l'assistenza

La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42<sup>quater</sup>–42<sup>octies</sup> LAI<sup>28</sup>.

*Art. 43quater*

*Ex art. 43ter*

*Art. 43quinquies*

*Ex art. 43quater*

### **5. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>29</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 11 cpv. 3 lett. f*

<sup>3</sup> Non sono computati:

- f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.

<sup>26</sup> RS 830.1

<sup>27</sup> RS 831.10

<sup>28</sup> RS 831.20

<sup>29</sup> RS 831.30

*Art. 14 cpv. 4, primo periodo*

<sup>4</sup> Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.  
...

**6. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>30</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità***Art. 26 cpv. 3, primo periodo*

<sup>3</sup> Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità. ...

*Art. 26a* Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI

<sup>1</sup> Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI<sup>31</sup> o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

<sup>2</sup> La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

<sup>3</sup> Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

*Art. 49 cpv. 2 n. 3a*

<sup>2</sup> Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

3a. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a),

<sup>30</sup> RS 831.40

<sup>31</sup> RS 831.20

## **Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure)**

*Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata*

Se una rendita dell'AI è ridotta o soppressa in applicazione della lettera *a* delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI<sup>32</sup>, il diritto dell'assicurato alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale si riduce o si estingue, in deroga all'articolo 26 capoverso 3 della presente legge, nel momento in cui l'assicurato non percepisce più alcuna rendita dell'AI o tale rendita è ridotta. Questa disposizione si applica a tutti i rapporti di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LFLP<sup>33</sup>. Al momento della riduzione o della soppressione della rendita d'invalidità l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita secondo l'articolo 2 capoverso 1<sup>ter</sup> LFLP.

## **Coordinamento della modifica del 18 marzo 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure) con la modifica del 19 marzo 2010 della LPP (Riforma strutturale)**

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 marzo 2010<sup>34</sup> della LPP o la presente modifica, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l'articolo 26 capoverso 3, primo periodo riceve il seguente tenore:*

*Art. 26 cpv. 3, primo periodo*

<sup>3</sup> Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità. ...

## **7. Legge del 17 dicembre 1993<sup>35</sup> sul libero passaggio**

*Art. 2 cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.

<sup>32</sup> RS 831.20

<sup>33</sup> RS 831.42

<sup>34</sup> RU 2011 3393

<sup>35</sup> RS 831.42

## **8. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>36</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 65 cpv. 3*

<sup>3</sup> La decisione sulla riduzione o sul rifiuto di prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del grado di colpa dell'avente diritto.

